

Proposta di legge regionale

di iniziativa popolare

BANCHE A CARATTERE REGIONALE



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Vidimazione digitale ai sensi dell'art.
20 del d.lgs. 82/2005 e dell'art. 3 del
DPCM 13/11/2014

Il dirigente delegato dal Presidente

Presentatore ufficiale:

Loris Palmerini, nato a Padova il 29 luglio 1968

Sostituti:

Francesca Senettin, nata a Cavalese (TN) il 6 aprile 1980

Raffaele Tortato, nato a Marcon (VE) il 26 agosto 1962

RELAZIONE

I fallimenti bancari degli ultimi anni hanno pesantemente coinvolto in particolare la popolazione e le imprese del Veneto, e purtroppo l'effetto domino sulle famiglie e sulle imprese è lontano dall'essere concluso. In particolare decine di migliaia di famiglie hanno visto trasformati per legge i loro risparmi in investimenti speculativi, perdendo così le garanzie costituzionali, e successivamente hanno visto azzerato il valore dei risparmi anche a causa di fatti penalmente rilevanti. Questi risparmiatori, oltre ad essere rimasti incolpevolmente privi dei loro risparmi e del diritto al risarcimento per lungo tempo, sono stati etichettati come speculatori a cui viene richiesta la prova di innocenza, ed ora si vedono pure richiedere la restituzione di prestiti contratti a causa della impossibilità di veder restituiti i risparmi che ora nemmeno esistono più. Oltre alla crisi mondiale e alle regole di Basilea II e III, si è così assistito in Veneto ad un'ulteriore serie di crisi aziendali, fallimenti e suicidi, che ha continuato la lunga serie iniziata con la crisi mondiale, ma questa volta anche il benessere delle famiglie è stato pesantemente coinvolto.

Le note vicende, ancora in fase di accertamento, hanno delineato una certa responsabilità anche degli enti centrali preposti alla vigilanza interna ed esterna, ma resta il fatto che nel frattempo il territorio regionale ha perso decine di miliardi di liquidità che alimentavano l'economia locale. Questo completa un periodo di circa venti anni nel quale il sistema di banche è stato completamente rivoluzionato.

Originariamente le banche erano vincolate o legate al territorio e vi reinvestivano, garantendo così l'accesso al credito all'economia regionale la cui colonna portante è sempre stata ed ancora costituita da piccole e medie imprese. E' stata proprio la relativa disponibilità di credito di cui ha goduto il Veneto a partire dagli anni '60 ad aver favorito il lievitare dell'economia degli industriosi residenti fino a permetterle di diventare, negli anni '90, una fra le più competitive economie del mondo ed una fra le prime in Europa in termini di PIL/pro capite, un modello talmente ben riuscito per l'efficienza, la poliedricità e la distribuzione del reddito da venir studiato dai premi nobel.

Purtroppo la realtà attuale è agli antipodi, ed una misura di quanto le banche operanti in Veneto siano oggi slegate dal territorio ce la offre il dato che su circa 2500 sportelli bancari presenti, meno di 600 appartengono a banche aventi governo nel territorio.

Ancora più paradossale è il fatto che questa metamorfosi penalizzante si è realizzata in presenza di un sistema BCE che per quasi due decenni ha dato alle banche e agli istituti di Credito liquidità a tassi molto bassi, generalmente attorno al 2% ma addirittura a tasso zero (0%) dal marzo 2016, una economicità del credito che tuttavia non si è affatto trasferita al territorio.

Al contrario: le forti banche con direzione, impieghi e cuore legati al Veneto, nel corso di circa tre decenni sono state acquisite, smembrate, vendute, a volte con tanto di intrighi internazionali rimasti oscuri, ma spesso con il risultato che gli impieghi sono finiti in altri territori, decine e decine di miliardi che invece prima alimentavano la creatività imprenditoriale locale. Il fatto è che ad una banca internazionale non conviene investire sul piccolo imprenditore che gli rende qualche punto percentuale, perché conviene investire nei territori in pieno boom economico dove i rendimenti sono decisamente maggiori, oppure perfino in attività finanziarie.

Da quel Veneto ben capitalizzato degli anni '90 che aveva grosse banche legate al territorio e con le casse piene, ci ritroviamo oggi in un Veneto con poche banche locali di piccole dimensioni rimaste impegnate per il territorio, e per di più costrette a consorziarsi in grandi aggregati svincolati dal territorio.

Un sistema di credito legato al territorio regionale permette invece di dar alle aziende, alle famiglie, alle coppie che vogliono fare famiglia, agli studenti che vogliono laurearsi, alle start-up, come pure al terzo settore ecc, credito alle stesse condizioni di altri territori europei, tanto più che il Veneto è un territorio che ha sempre dimostrato di saper mettere a frutto gli strumenti che gli sono stati messi a disposizione.

L'esempio concreto del beneficio che nel tempo può portare un sistema di credito legato al territorio lo offre chiaramente la regione autonoma Trentino-Alto Adige la quale ha sviluppato l'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale grazie all'articolo 5 dello Statuto del 1972 ed al D.P.R. n. 234/1977 che ha trasferito le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato alla Regione per quanto riguarda le banche a carattere regionale, pur mantenendo le valutazioni e le attività di vigilanza alla Banca d'Italia, quest'ultima divenuta oggi di proprietà per lo più non statale.

Meglio evidenziare il fatto che il D.P.R. n. 234/1977 definisce banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione (ovviamente del Trentino -Alto Adige) e che hanno solo pochi sportelli fuori regione tali da non cambiarne la natura territoriale.

Il sistema del credito regionale del Trentino/Alto Adige, in realtà delegato alle province autonome, dalla sua istituzione ha dimostrato per decenni di poter funzionare e di portare benefici al territorio, e non ha quasi subito contraccolpi dal Risiko bancario degli ultimi 25 anni. Infatti un sistema di credito regionale fatto di banche statutariamente legate al territorio impedisce l'emigrazione dei patrimoni in esse accumulati dalle diverse generazioni di correntisti, perché le acquisizioni e le fusioni non possono comunque tradire il limite che gli impieghi e l'operatività devono restare prevalentemente nel territorio regionale.

Il florido Veneto degli anni '90 che non aveva questa protezione ha invece visto non solo l'acquisizione delle sue più floride banche e l'emigrazione di decine di miliardi di Euro, ma ha pure visto la distruzione dei patrimoni familiari ed aziendali a causa di una legislazione che non si è occupata di mantenere costante la disponibilità di credito al territorio regionale.

FINALITÀ

È dunque evidente che un sistema di credito regionale e di banche a carattere regionale è oggi quanto di più necessario ci sia per le esigenze di credito del lavoro e delle famiglie del Veneto, ma anche per fare in modo che le ricchezze sviluppate con il duro lavoro di una generazione resti a beneficio delle generazioni successive dello stesso territorio e non di speculazioni bancarie internazionali attente ad investire solamente dove rende meglio.

Nella nostra regione risulta non solo opportuno, ma pure necessario ed urgente realizzare un sistema di credito regionale come quello del Trentino-Alto Adige, che può essere riprodotto, praticamente immutato grazie alle competenze regionali in costituzione, senza alcuna necessità di delega.

Infatti la riforma della Costituzione Italiana del 2001 ha sancito che "Sono materie di legislazione concorrente [...] casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale." (articolo 117 c.3 Cost). Riguardo la loro regolamentazione il comma conclude dicendo che "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."

Il decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 171 ha determinato i principi fondamentali ed il quadro normativo delle banche a carattere regionale, riconoscendo esplicitamente le competenze e la potestà legislativa della Regione, e rendendo possibile dar vita ad un sistema regionale di credito, di Casse di Risparmio, di Casse Rurali, appunto vincolate al territorio, che potranno rendere disponibile credito a tassi bassissimi che il sistema BCE mette a disposizione. Questo è dunque possibile a Costituzione immutata e senza attendere ulteriori forme speciali di delega per materia che non risultano affatto necessarie alla autonoma iniziativa della regione.

La presente relazione illustrativa allegata al progetto di legge di iniziativa popolare, entrambi scritti da Loris Palmerini, sono stati pensati con lo scopo di ridare ossigeno alla vita economica e dunque alla società che tanto ha dato al paese ritrovandosi ancora una volta privato del proprio giusto, e lo fanno aderendo il più possibile a quanto previsto del decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 171, quindi istituendo l'albo delle banche a carattere regionale, e delegando la Giunta, a realizzare la regolamentazione necessaria, tenuto conto della normativa italiana ed internazionale e dell'esperienza contermina del Trentino - Alto Adige. Una volta a regime il sistema permetterà di ridare liquidità al territorio e che la ricchezza prodotta venga reinvestita nel territorio, ovviamente senza impedire la circolazione delle persone e dei loro averi.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Con la presente legge e conformemente al Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 171 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" la Regione Veneto esercita la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria di cui all'art.117 c.3 Costituzione italiana.

Articolo 2

(Banche a carattere regionale)

1. Individuano una banca a carattere regionale:
 - a) l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio della Regione;
 - b) la localizzazione regionale della sua operatività;
 - c) qualora la banca appartenga ad un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo.
2. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, conformemente alla legislazione statale, non fa venir meno il carattere regionale della banca, fatto salvo l'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale.

Articolo 3

(Sistema delle banche a carattere regionale)

1. L'albo delle banche a carattere regionale di cui alla lettera a) art.3 del d.lgs. n. 171 del 2006 è istituito presso la Giunta Regionale che lo mantiene tempestivamente aggiornato.
2. Previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, la Giunta è delegata ad adottare i provvedimenti relativi a:
 - a) l'autorizzazione all'attività bancaria a carattere regionale, alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni e di garanzia dei risparmiatori;
 - b) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali;

- c) l'iscrizione all'albo delle banche a carattere regionale per le banche già in attività che lo richiedessero;
- d) i limiti della marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, che conformemente alla legislazione statale, non faccia venir meno il carattere regionale della banca.
3. La Giunta, nell'adottare i provvedimenti cui è delegata, perseguirà l'esercizio il più ampio possibile delle competenze regionale sulla materia, e si manterrà il più aderente possibile alle legislazioni delle regioni contermini pur con riguardo alla valorizzazione delle specificità regionali.
4. Almeno ogni sei mesi la Giunta invia ai consiglieri regionali una comunicazione riguardante la valorizzazione e la diffusione delle banche a carattere regionale elencando anche le iniziative intraprese per promuoverne lo sviluppo.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria.)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Articolo 5

(Entrata in vigore.)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Informativa trattamento dei dati personali – Proposta di legge di iniziativa popolare

Il Consiglio regionale del Veneto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

I suoi dati personali verranno trattati ai fini dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare presentata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione Veneto e degli artt. 44 e 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Veneto e della L.r. n. 1/1973

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici coerenti con le finalità per cui sono stati conferiti e sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 (Finalità del trattamento) sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale individuati quali persone autorizzate al trattamento. Possono venire a conoscenza dei suoi dati anche i componenti del Consiglio e della Giunta regionali e i componenti del Consiglio. Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.

5. Periodo di conservazione

I dati a lei riferiti saranno conservati illimitatamente.

6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Il modello è reso disponibile nella sezione privacy del Sito Web del consiglio regionale alla voce Diritti degli Utenti "interessati".

7. Contatti

- Titolare del trattamento: Consiglio Regionale del Veneto con sede a Venezia, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia. PEC Protocollo@legalmail.com
- Delegato al Trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Affari e Rapporti Istituzionali
- Responsabile della protezione dei dati: RPD@consiglioveneto.it